

Precari, oltre il danno la beffa

Nessun risarcimento se per errore non gli fanno il contratto

Pagina a cura

DI ANTIMO DI GERONIMO

Se l'amministrazione assume un docente al posto di un altro non paga i danni. E quanto emerge da una sentenza della III sezione della Corte di cassazione, di cui si è avuta notizia in questi giorni (14/12/2007 n.26282). I giudici di legittimità hanno stabilito che il docente assunto per sbaglio conserva comunque le retribuzioni percepite. E il docente che avrebbe avuto diritto a essere assunto al suo posto resta a bocca asciutta.

Il fatto

Il caso riguardava un insegnante che aveva fatto causa all'amministrazione, chiedendo

I lettori possono segnalare le sentenze o i ricorsi di maggiore interesse (con i relativi elementi identificativi) all'indirizzo: aziendascuola@class.it

di essere risarcito delle retribuzioni non percepite, per colpa di un errore dell'amministrazione che aveva determinato un forte ritardo nella sua assunzione.

Ciò in quanto l'amministrazione aveva assunto al suo posto un altro docente. E solo dopo un certo tempo si era accorta dell'errore e aveva sanato la questione, assumendo il docente che ne aveva realmente titolo. Nel frattempo, però, il docente assunto per sbaglio aveva lavorato al posto di quello giusto ed era stato retribuito fino alla data del licenziamento.

Le fasi del giudizio

Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale, che in primo grado aveva avuto esito positivo per il ricorrente. Salvo ribaltarsi completamente in appello. E dunque, le parti si sono spinte fino in Cassazione, dove però il docente è risultato soccombente. I giudici di legittimità hanno affermato che se il rapporto di lavoro non è stato ancora costituito, in nessun caso la mancata retribuzione può

essere fatta valere come danno ingiusto.

Il no della Cassazione

I magistrati superiori hanno spiegato, infatti, che per avere diritto alla retribuzione, è necessario che il lavoratore abbia dato corso alla prestazione dopo una regolare assunzione. E se manca sia l'assunzione che la prestazione non si ha diritto ad alcuna retribuzione. Anche se l'amministrazione ha preso un granchio e ha assunto un altro docente al posto di quello che ne avrebbe avuto diritto.

Il risarcimento

Altra cosa è, invece, il diritto al risarcimento dei danni che, secondo la Cassazione, sono individuabili in tutti quei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che avrebbero potuto costituire, in ipotesi, la ricaduta della violazione del diritto alla

tempestiva assunzione. Si pensi, per esempio, alle spese eventualmente ef-

se il docente avesse documentato questi danni avrebbe avuto titolo a un risarcimento. Ciò perché, effettivamente, queste situazioni integrano il danno ingiusto che va risarcito ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

Il principio

E dunque, il docente che pretende il risarcimento dei danni da tardiva assunzione conseguente a provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione non può allegare, a tale titolo la mancata percezione delle retribuzioni che si sarebbero potute percepire. Ciò in quanto queste presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e rilevano sotto il profilo della responsabilità contrattuale. Al contrario, l'attore deve allegare e dimostrare i pregiudizi di tipo patrimoniale o non patrimoniale che siano eventualmente derivati dalla condotta illecita che si assume essere stata causa del danno lamentato.



fettuate in vista dell'assunzione stessa, oppure al patema derivante dalla frustrante e ingiusta situazione di transitoria disoccupazione. In questo caso, infatti,

Per chi assiste il disabile precedenza certa nei trasferimenti

Il lavoratore che assiste il disabile convivente ha sempre diritto alla precedenza nei trasferimenti.

A patto che sia l'unico, tra gli obbligati all'assistenza, a convivere con il disabile. E se vi sono altri soggetti co-obbligati all'assistenza, ma non conviventi, non è necessario nemmeno che presentino la dichiarazione di impossibilità di prestazione per motivi oggettivi. Lo ha fatto sapere il ministero della pubblica istruzione con una nota emanata il 15 aprile scorso (prot.6366). Il diritto di precedenza, infatti, rileva in questo caso a prescindere dall'esistenza di altri soggetti che siano tenuti solidalmente all'assistenza.

Il chiarimento ulteriore, si è reso necessario perché, con la nota del 14 marzo scorso (prot.4561) l'amministrazione si era limitata a spiegare che l'obbligo di documentare lo stato di convivenza con il disabile, rilevava solo in capo al figlio che fosse l'unico a convivere con il medesimo tra coloro che risultassero obbligati all'assistenza.

E dunque, diversi uffici avevano ritenuto che gli interessati fossero comunque obbligati a presentare anche le dichiarazioni degli eventuali fratelli dalle quali risultassero i motivi oggettivi a causa dei quali non potessero occuparsi del genitore di-

sabile. Di qui l'ulteriore intervento di viale Trastevere: «...qualora il lavoratore che chiede l'applicazione del beneficio contrattuale sia l'unico a essere nelle condizioni di assistere il familiare disabile», si legge nella nota, «gli altri eventuali figli dovranno effettuare un'autodichiarazione con la quale attestano la loro impossibilità oggettiva a effettuare l'assistenza. Tale autodichiarazione non è necessaria qualora il figlio che chiede l'applicazione del beneficio sia l'unico a convivere con il disabile». In quest'ultimo caso, secondo l'amministrazione, il soggetto richiedente la precedenza dovrà solamente autodichiarare lo stato di convivenza, in quanto non sussiste in via generale alcun obbligo di convivenza anagrafica.

Insomma, per accedere alla precedenza vi sono due possibilità. La prima è che il richiedente assista il disabile in via esclusiva e che non vi siano altre persone co-obbligate ad assisterlo. E ciò vale sia se le persone co-obbligate non esistono, sia che esistano, ma non possano adempiere per motivi oggettivi e documentati. La seconda è che l'obbligato all'assistenza sia l'unico a convivere con il disabile da assistere.



Il Consiglio di stato dà torto al Tar e rimette in lista i docenti

I docenti che avevano conseguito a suo tempo i titoli abilitanti, previsti dal decreto 85/05, non potranno più avvalersi del diritto all'inserimento a pieno titolo. E dovranno accontentarsi nuovamente dell'inclusione con riserva. Lo ha stabilito il Consiglio di stato (1957/98, VI sezione) che ha sospeso l'efficacia di una sentenza del Tar Lazio, con la quale veniva disposto affinché venisse agevolato l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento di un gruppo di docenti (si veda la nota 09/6343/E/4 del 15 aprile scorso). Docenti che hanno conseguito l'abilitazione in tempo per l'inclusione in elenco, ma per effetto di un provvedimento ministeriale rischiavano di non poterla conseguire.

L'amministrazione, infatti, aveva previsto l'inclusione con riserva di tutti gli aspiranti che avevano frequentato i corsi del decreto 85/05, ritardando gli esami abilitanti anche negli atenei dove avrebbero fatto in tempo a concludere le procedure in tempo per il rinnovo delle graduatorie. Ciò in quanto i corsi non avrebbero potuto avere termine in tutte le province in tempo per l'inclusione a pieno titolo. E dunque, per evitare che solo alcuni potessero far valere il titolo, era stato disposto che tale inclusione dovesse avvenire a seguito di un ulteriore provvedimento ministeriale. E nel frattempo, tutti gli aspiranti si sarebbero dovuti accontentare dell'inclusione con riserva. I docenti che avrebbero fatto in tempo a conseguire il titolo abilitante,



Riunione del Consiglio di stato

però, non si erano rassegnati. Anche perché l'inclusione con riserva non consente la possibilità di far valere l'abilitazione ai fini delle assunzioni. E quindi si erano risolti a esperire l'azione giudiziale. E in prima istanza erano riusciti a ottenere una pronuncia favorevole da parte del Tar del Lazio (708/08). Secondo i giudici di primo grado, infatti, «i ritardi di alcuni corsi non possono risolverli in un pregiudizio anche di chi ha frequentato i corsi che si sono svolti con maggiore tempestività». E quindi avevano annullato i provvedimenti che avevano bloccato gli esami e, di conseguenza, anche l'inclusione a pieno titolo. L'amministrazione, però, aveva impugnato la sentenza in appello e il Consiglio di stato, l'8 aprile scorso, ha sospeso la sentenza del Tar. Insomma, punto e a capo. Sempre che non si vada al giudizio di merito. Nel qual caso, la palla tornerà al Tar Lazio e poi di nuovo al Consiglio di stato.